



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA IMPEGNO

Registro Generale Nr. 323

Del 16/04/2025

UFFICIO: Settore V Tributi e Servizi Demografici/

OGGETTO	Proroga tecnica , per la durata di mesi quattro (dal 3 maggio al 3 settembre 2025), dei servizi di recupero stragiudiziale e riscossione coattiva entrate tributarie – extratributarie e patrimoniali del Comune di Ficarazzi al Concessionario Municipia. Impegno di spesa. CIG: 87125038EA.
----------------	---

Dato atto che la sottoscritta non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento

Premesso che, che con Determinazione a contrarre n. 12 del 14.04.2021 di questo Settore si è proceduto:

- ad avviare procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante piattaforma Consip Spa, strumento "Mercato Elettronico (MEPA)" - "Servizi di riscossione" – sito www.acquistinretepa.it, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs.50/2016;
- all'approvazione del bando-disciplinare di gara e del Capitolato speciale contenenti, rispettivamente, la disciplina di svolgimento della procedura e le condizioni di esecuzione del rapporto contrattuale, nonché dei relativi allegati;
- all'assunzione di prenotazione di impegno di spesa;

Dato atto che la sottoscritta, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): 87125038EA.

Richiamati:

- **La** deliberazione di CC n. 3 del 24.02.2020, con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente.
- La deliberazione di CC n. 79 del 23.11.2021, con cui è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023 e che la stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno con decreto n. 90362 del 19.05.2022 notificato al Comune in data 31.05.2022 ed acquisito al prot. n. 11057;

- La determinazione nr. 130 del 31.12.2021 con cui si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva all'affidamento in concessione a Municipia S.p.A. con sede in Trento Via Adriano Olivetti n.7 – Cap 38122, P.IVA: 01973900838, la gestione dei servizi di recupero stragiudiziale e riscossione coattiva entrate tributarie – extratributarie e patrimoniali del Comune di Ficarazzi e dell'Organo Straordinario di Liquidazione, per la durata di anni tre, con eventuale proroga tecnica;
- La deliberazione di CC n. 22 del 30.06.2022, con la quale l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2019/2023 entro i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale;

Visto l'art. 250, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, secondo cui "Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate ..." "... L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso".

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, [prorogare il contratto con l'appaltatore uscente](#) qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare";

Richiamato altresì il comma 10 de citato art 120, con il quale il legislatore ha introdotto l'opzione di proroga, consentita nell'ipotesi in cui la relativa clausola sia stata già inserita nel bando quale opzione da esercitarsi da parte della stazione appaltante;

Visto l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla gara in argomento il quale ha previsto che la durata del contratto in corso di esecuzione possa essere modificata per il tempo necessario (non superiore a sei mesi) alla conclusione delle procedure dirette all'individuazione del nuovo contraente

Rilevato che il servizio in parola è di pubblico interesse e, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Ritenuto opportuno, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e/o affidamento all'agenzia delle entrate riscossione ADER, in considerazione del buon andamento della riscossione coattiva dell'ultimo periodo e delle verifiche in corso su provvedimenti notificati e ancora da affidare al Concessionario Municipia quali code di ruoli precedenti, ed in continuità con un processo di riscossione coattiva già avviato per gli anni pregressi e di competenza dell'Ente, procedere ad una proroga tecnica di mesi quattro rispetto alla scadenza prevista dal contratto (2 maggio 2025).

Vista inoltre la nota del responsabile del settore IV polizia municipale nella quale si comunica che sono in itinere verifiche su liste di carico per la trasmissione in continuità a ruoli coattivi trasmessi;

Preso atto che il Concessionario, anche successivamente alla scadenza del contratto, ha diritto di percepire sui relativi incassi effettuati in esecuzione di attività poste in essere dal medesimo prima di detta scadenza l'aggio dell'affidamento in oggetto;

Preso atto della condivisione da parte dell'amministrazione nel procedere alla proroga tecnica tra l'altro prevista negli atti di gara propedeutici al vigente contratto di concessione;

Rilevata pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente e considerato che il vigente quadro normativo consente la proroga nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e/o affidamento all'agenzia delle entrate riscossione ADER;

Ritenuto pertanto, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 3 settembre 2025, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;

Dato atto:

che in data 15.04.2025, con propria nota prot. n. 6897, è stata richiesta la disponibilità dell'attuale operatore economico allo svolgimento del servizio in regime di [proroga tecnica](#) per il periodo compreso dal 3 maggio al 3 settembre 2025;

che l'operatore, con propria nota, registrata al prot. 7014/2025, ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti;

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 3 settembre 2025, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;

Rilevato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga tecnica contrattuale prevista negli atti dell'originario affidamento;

Ritenuto inoltre di costituire l'impegno di spesa relativo al periodo di proroga contrattuale nella misura indicata nel dispositivo del presente atto;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in base alla determina di nomina a Responsabile del Settore V n. 6 del 20.02.2025

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuta la regolarità e correttezza delle fasi di formazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs n. 18/2011;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 36/2023;

D E T E R M I N A

1. Di approvare quanto rappresentato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, come previsto dall'art 4 del capitolato speciale d'Appalto, il servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore Municipia Spa, con sede in con sede in Trento Via Adriano Olivetti n.7 – Cap 38122, P.IVA: 01973900838, fino al 3 settembre 2025;
3. Di impegnare allo scopo, in favore del suddetto operatore, la somma complessiva presunta di € 16.000,00 + I.V.A. al 22%, per un totale di € 19.520, I.V.A. compresa sul bilancio provvisorio 2025 al capitolo 1060 – ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le suddette somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato;
4. Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. Di trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico succitato;
7. Di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.
8. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Settore.

9. Di dare atto, altresì ai sensi, dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente atto.
10. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
11. Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 76, co. 5, del D.lgs. 50/2016, a tutti i concorrenti.
12. Di dare atto che ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 37 D.Lgs. n.33/2013 all'indirizzo www.comune.ficarazzi.it.

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

Rende noto che:

La struttura amministrativa competente è Il Settore V

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Sicilia Palermo nel termine di 30 giorni.

Il Responsabile Del Procedimento	Il Responsabile Del Settore
Bongiovanni Gabriella	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa